

Proposta legislativa di DPR recante

"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero per le politiche agricole, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143"

Il seguente disegno di atto normativo è stato preliminarmente deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio 1998.

Esso è stato inviato alla Camera dei Deputati per la relativa approvazione e il successivo iter legislativo che prevede l'approvazione da parte del Senato e il Parere del Consiglio di Stato.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, e in particolare l'articolo 2, comma 4;

Visto il comma 4 bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti gli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998:

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa

E M A N A

Il seguente regolamento:

Art. 1 (Dipartimenti del Ministero)

1. Per l'esercizio delle competenze attribuite dalla normativa vigente al Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, ferme restando le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, sono istituiti i seguenti Dipartimenti:
 - a. Dipartimento delle politiche di mercato e strutturali;
 - b. Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi.

Art. 2 (Dipartimento delle politiche di mercato e strutturali)

1. Il Dipartimento delle politiche di mercato e strutturali ha competenza in materia di politica strutturale e di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, dello sviluppo rurale e forestale, della pesca e dell'acquacoltura. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie :
 - a. trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli, agroalimentari, agroindustriali in materia di politiche di mercato, strutturali, di sviluppo rurale e della montagna in sede comunitaria ed internazionale;
 - b. analisi dei problemi agricoli, agroalimentari e agroindustriali interni ed internazionali;
 - c. elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare, agroindustriale e forestale, in coerenza con la Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.) dell'Unione Europea;
 - d. elaborazione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno, delle linee di politica strutturale, di sviluppo rurale e forestale, ivi comprese le politiche per la montagna, in coerenza con quelle dell'Unione Europea; monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dalla regolamentazione comunitaria;
 - e. trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito delle politiche di mercato e strutturali in sede comunitaria ed internazionale ; disciplina generale, coordinamento e attuazione delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura ; disciplina generale e coordinamento in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici ; valorizzazione economica dei prodotti ittici ;
 - f. disciplina generale e coordinamento nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali ed esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili al livello statale; adempimenti relativi al FEOGA, sezione garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 del Consiglio del 7 luglio 1995;
 - g. disciplina generale e coordinamento degli interventi di regolazione dei mercati; valorizzazione economica dei prodotti agricoli e agroalimentari; disciplina generale e coordinamento in materia di importazione e esportazione dei prodotti agricoli, agroalimentari, agroindustriali;

- h. predisposizione dei programmi nazionali per migliorare il fabbisogno alimentare; scorte e approvvigionamenti alimentari.
2. Il Dipartimento ha la gestione della mobilità interna e degli uffici dipendenti e della formazione specialistica nelle materie di competenza.
 3. Per le funzioni di propria competenza nell'ambito dell'economia ittica, il Dipartimento si avvale delle Capitanerie di porto.

Art. 3

(Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi)

1. Il Dipartimento per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, provvede, in particolare, nelle seguenti materie:
 - a. riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualità; tutela e valorizzazione in materia di politica di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, ivi compresi quelli ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius;
 - b. riconoscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali dei produttori; accordi interprofessionali;
 - c. disciplina generale e coordinamento in materia di: educazione alimentare di carattere non sanitario; impiego delle biotecnologie innovative nel settore agricolo, ittico, agroalimentare e zootecnico;
 - d. disciplina generale e coordinamento in materia di ricerca e sperimentazione agraria svolta da istituti e laboratori nazionali, compresa la cooperazione scientifica e tecnologica, anche internazionale ;
 - e. prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario e nel controllo degli standards qualitativi di cui alla legge 7 agosto 1986, n. 462, anche attraverso i laboratori e le strutture degli uffici periferici riorganizzati, con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e di adeguatezza funzionale. Per lo svolgimento delle funzioni ispettive si avvale anche del reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, di cui all'articolo 4, comma 2;
 - f. salvaguardia, tutela e valorizzazione delle biodiversità animale e vegetale e rispettivi patrimoni genetici; importazione, esportazione e commercio di materiale forestale di propagazione;
 - g. indirizzo, coordinamento e monitoraggio, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) nelle materie di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, anche ai fini del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari;
 - h. gestione delle risorse umane, provvedendo al trattamento giuridico ed economico e al pensionamento del personale, alla formazione generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilità; amministrazione e affari di carattere generale, gestione contabile, predisposizione del bilancio del Ministero; cura delle relazioni con il pubblico ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Dipartimento svolge, altresì, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di : attività relative agli aiuti di stato e alle politiche imprenditoriali; attività di ricomposizione e riordino fondiario; attività di bonifica e difesa del suolo agricolo e forestale; libro nazionale dei boschi da seme e registri dei cloni; regolazione delle sementi, del materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali; libri genealogici e registri anagrafici del bestiame, e relativi controlli funzionali;

attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Dipartimento ha la gestione della mobilità interna e degli uffici dipendenti e della formazione specialistica nelle materie di competenza.
4. Al Dipartimento sono altresì attribuite le funzioni di vigilanza amministrativa sugli enti, società ed agenzie operanti nelle materie di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, sottoposti alla vigilanza del Ministero, compresi, limitatamente alla residua competenza amministrativa, i consorzi agrari, gli enti di irrigazione e di trasformazione fondiaria, le gestioni di ammasso.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, il Dipartimento sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni di competenza statale del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 4

(Organizzazione del Ministero)

1. Ai Dipartimenti di cui all'articolo 1, sono preposti dirigenti generali di livello B. I Dipartimenti del Ministero sono articolati in uffici dirigenziali generali in un numero massimo di sei. La definizione degli uffici dirigenziali generali, l'organizzazione, la dotazione organica, nonché la distribuzione di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonché l'articolazione delle unità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), sono stabiliti, sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, con successivi regolamenti approvati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il personale del Ministero è inquadrato in un ruolo unico. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono indette le procedure di riqualificazione professionale previste dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Presso il Ministero opera il reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari, le cui modalità organizzative sono determinate dal Ministro. Gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri effettivi al predetto reparto, fino a 200 unità, sono posti alle dipendenze funzionali del Ministro per le politiche agricole ed operano su tutto il territorio nazionale e, se necessario, anche all'estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive del Ministro stesso. A tale personale sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento dei compiti di controllo e verifica affidati al Ministero per le politiche agricole e previsti dalle normative vigenti in materia di politica agricola.
3. Il Ministro può inviare in lunga missione, di intesa con il Ministro degli affari esteri, e con oneri a carico del Ministero per le politiche agricole, personale tecnico di supporto nelle sedi diplomatiche, presso le quali sono istituiti posti in organico di addetti agricoli ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. E' costituito il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura con funzioni di programmazione, coordinamento e verifica, al fine di assicurare l'integrazione dell'attività delle amministrazioni ed organismi interessati. Con decreto del Ministro si provvede a disciplinare la composizione ed i criteri di nomina dei membri del Nucleo.

Art. 5

(Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica)

1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e i Sottosegretari hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione. Il coordinamento degli uffici è affidato al Capo di Gabinetto. Sono uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica: l'Ufficio di segreteria generale del

Capo del Gabinetto; l'Ufficio Legislativo; l'Ufficio di Segreteria particolare del ministro; l'Ufficio del portavoce del Ministro; le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il Servizio di controllo interno. Del Gabinetto fa parte un consigliere diplomatico. Il contingente di personale attribuito agli uffici di diretta collaborazione è comunque determinato in non più di sessanta unità.

2. Il Ministro si avvale, inoltre, di una Segreteria tecnica, per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio composta di tecnici, anche esterni al Ministero, che può essere integrata, in relazione a specifiche questioni, dalle occorrenti figure professionali.
3. Gli uffici di cui al presente articolo costituiscono un unico centro di responsabilità.
4. Il Consiglio superiore dell'Agricoltura è soppresso. E' istituito un Consiglio tecnico scientifico degli esperti per la politica agricola e agroalimentare la cui composizione ed organizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro che ne determina, altresì, i compensi di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica . I componenti sono scelti tra docenti universitari ed esperti nelle materie di competenza del Ministero.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i comitati consultivi e gli organi collegiali, comunque denominati, istituiti presso il Ministero per le politiche agricole, sono soppressi. Sono esclusi gli organismi collegiali previsti da specifica disposizione di legge o di regolamento nonché gli organismi istituiti con la firma congiunta di più Ministri.

Art. 6

(Oneri e verifica degli assetti organizzativi)

1. Le disposizioni del presente regolamento assicurano il rispetto dell'invarianza della spesa, al netto degli oneri sopportati per l'esercizio delle funzioni trasferite alle regioni e province autonome.
2. In relazione all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59, e comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, anche con riferimento alla distribuzione interna delle risorse umane, procedendo all'eventuale adozione delle necessarie misure, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di natura contrattuale.